



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **255**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 50 DEL 26-03-2021

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: SISMA 2016 - Ordinanze CDPC n. 408/2016 e n. 489/2017 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE - Il stralcio in località Villaggio Santa Barbara. Autorizzazione al subappalto MO.GI.DI. COSTRUZIONI SRL.

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di marzo, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 6 del 29.12.2020
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

Considerato che:

- I territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;
- I predetti ultimi eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticità, impattando in modo grave sui territori e le popolazioni già colpite;
- Tenuto conto che tali fenomeni sismici hanno provocato il coinvolgimento di persone, ulteriori crolli, l'interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Marche del 29 agosto 2016 n. 1012, recante “Prime misure organizzative per la gestione degli interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’evento sismico del 24.08.2016”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388, in particolare gli articoli 5 e 6;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 28 agosto 2016, n. 389, in particolare l’articolo 3;

VISTA la deroga di cui all’art. 5 c. 2 di cui all’Ord. CDPC n. 394/2016 relativa all’assenza della delibera di programmazione dell’opera di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale Marche del 13 ottobre 2016, n. 1225, avente ad oggetto: “Art. 1, Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016. Individuazione delle strutture organizzative e attribuzione di specifici compiti connessi con la realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti all’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016”;

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 50 e 54;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

VISTA la D.G.C. n. 167 del 23.10.2018 con la quale è stato deliberato di approvare il progetto preliminare redatto dalla Società di Ingegneria RPA S.r.l. di Perugia, avente importo complessivo pari ad € 7.833.815,87 di cui € 5.388.579,00 per lavori;

VISTA la nota prot. 12593 del 11.12.2018 in cui il Sindaco del Comune di Visso comunicava la necessità, dovuta alla tutela del contesto paesaggistico in cui detti interventi verranno realizzati ed alle prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche prot. n. 0022421 del 16.11.2018 ed assunto al protocollo comunale n. 11648 del 16.11.2018 ed al successivo incontro con il Soprintendente tenutosi in data 04.12.2018, di dividere l'intervento di realizzazione delle strutture in due stralci:

Il primo stralcio relativo alla realizzazione degli edifici previsti nell'area ex Park Hotel;

Il secondo stralcio relativo alla realizzazione, in altra area da individuare, degli edifici artigianali da destinare a sede delle seguenti attività:

1. Impresa Cardurani Pietro (400 mq);
2. Impresa Edile Mattioli Quinto (68 mq);
3. Elettricista Caldarola Angelo (40 mq);
4. E.M. Termoidraulica (88 mq).

VISTA sempre la stessa nota prot. 12593 del 11.12.2018 in cui il Sindaco del Comune di Visso comunicava che per la realizzazione del secondo stralcio poteva risultare adeguata una porzione dell'area di Protezione Civile, di proprietà comunale, denominata Santa Barbara in località Il Piano, distinta al catasto al foglio n. 44 particella n. 327;

VISTA la D.G.C. n. 12 del 25.02.2020, immediatamente eseguibile con la quale è stato deliberato quanto segue:

1. DARE ATTO dei contenuti del provvedimento del SOGGETTO ATTUATORE SISMA la Regione Marche protocollo regionale n. 456062 del 12.04.2019 assunto al protocollo comunale n. 3752 del 19.04.2019, con il quale è stata individuata l'area in cui realizzare le suddette strutture nell'area denominata "Villaggio Santa Barbara" in loc. Il Piano, distinta al catasto al foglio 44 particella n.327 ed è stata autorizzata la copertura finanziaria dell'opera per € 799. 832,00;

2. PRENDERE ATTO e CONDIVIDERE le motivazioni espresse nella determina del Responsabile del Servizio Area LL.PP. e Protezione Civile n. 10 del 22.01.2020, con la quale è stata autorizzata la variazione dell'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE;

3. APPROVARE in deroga alle norme in premessa richiamate, per le motivazioni in premessa espresse, il progetto definitivo – Il stralcio redatto dalla Società di Ingegneria RPA S.r.l. di Perugia, avente importo complessivo pari ad € 799.832,00 di cui € 626.520,03 per lavori costituito dall'elenco elaborati e dal Quadro Tecnico Economico in premessa riportati;

DATO ATTO, altresì, che le strutture da realizzare hanno carattere esclusivamente temporaneo e verranno rimosse al cessare dello svolgimento della loro funzione emergenziale ed al ritorno della popolazione alle normali condizioni di vita;

VISTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 21.04.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in questione, redatto dalla società di ingegneria R.P.A. S.r.l. di Perugia;

PRESO ATTO che la copertura finanziaria totale dell'opera, pari a complessivi **€ 799.832,00** è assicurata tramite i fondi di cui alla D.G.R. n. 195 del 25.02.2019, con cui la Regione Marche ha approvato le modifiche ed integrazioni alla DGR n.1754 del 17/12/2018, concernente "SISMA 2016. OCDPC 394/2016 - 408/2016 - 460/2017 - 489/2017. Progetto per la realizzazione di un polo integrato provvisorio nel territorio del Comune di Visso finalizzato alla continuità dei servizi sanitari, attività economiche e produttive, culto, sociali, aggregative e culturali, e dalla lettera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DIP/TERAG_SM/0003408 del 19.01.2018, con cui si approva il progetto in questione ai fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione

emergenziale per euro 7.793.815,87, opportunamente accantonati al cap. 2780/9 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio comunale 2020 in corso di redazione;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016, ed in particolare l'art. 5 il quale prevede la deroga a diversi articoli del d.lgs. n. 50/2016 al fine di garantire la tempestività di azione;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area lavori Pubblici e Protezione Civile n. 53 del 01.06.2020, con cui il Comune di Visso ha disposto di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato, attribuendo alla SUA Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura dei lavori, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 30.10.2017;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area lavori Pubblici e Protezione Civile n. 85 del 15.09.2020, con cui il Comune di Visso ha preso atto che con la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 161 del 25.08.2020, con la quale i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla R.T.I. PIPPONZI S.R.L. con sede a CIVITANOVA MARCHE (MC), via Saragat 21, P.IVA 00910740430, Porrà Guido & C. srl, con sede a MONTECOSARO (MC), via Roma 236, P.IVA 00885420430 e S.C.S. DI SALTARI IVO E CONTIGIANI ERMANNO S.N.C. con sede a PETRIOLO (MC), via Fiastra 71, P.IVA 00254280431, per un importo contrattuale di **€ 491.510,81**, di cui € 476.708,42 per lavori al netto del ribasso del 22,260% e € 14.802,39 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

PRESO ATTO del contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto indicati, Rep. n. 665 del 13 ottobre 2020;

VISTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 27.10.2020;

VISTO che in data 25.03.2021, assunta al prot.n. 3581, la ditta PIPPONZI S.R.L. con sede a CIVITANOVA MARCHE (MC), via Saragat 21, P.IVA 00910740430, in forza del mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile conferito da tutte le imprese in associazione temporanea con l'atto costitutivo dell'ATI Registrato a Macerata il 23.09.2020 n. 7206 e in riferimento al contratto di appalto, ha inoltrato la richiesta di autorizzazione a subappaltare le opere ricomprese nella categoria prevalente OG1, consistenti nella esecuzione delle opere di carpenteria edile pari a circa il 67% della quantità contenuta nella voce di elenco prezzi n. "A.03.037.a", alla ditta MO.GI. DI COSTRUZIONI S.R.L. sede a Ponzano di Fermo (FM) C.da San Marco n. 13 cap 63845 P.Iva 01817560442, per un ammontare di **€ 4.000,00 oltre I.V.A** di legge, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 150,00;

VISTO che la R.T.I. appaltatrice costituita dalla ditta PIPPONZI S.R.L. con sede a CIVITANOVA MARCHE (MC), via Saragat 21, P.IVA 00910740430, ditta Porrà Guido & C. srl, con sede a MONTECOSARO (MC), via Roma 236, P.IVA 00885420430 e ditta S.C.S. DI SALTARI IVO E CONTIGIANI ERMANNO S.N.C. con sede a PETRIOLO (MC), via Fiastra 71, P.IVA 00254280431, in sede di gara, ha espressamente dichiarato di voler avvalersi dell'istituto del subappalto, indicando i lavori da subappaltare o concedere in cottimo;

VERIFICATO che l'importo del subappalto risulta contenuto entro l'ammontare del 40% del contratto di appalto stipulato relativo alle categorie di lavoro sopra indicate, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'ulteriore rispetto della prescrizione di cui all'art. 105, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede l'applicazione, per i lavori subappaltati, degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;

VISTO che ai sensi dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

PRESO ATTO che l'Impresa Subappaltatrice è una micro, piccola impresa;

PRESO ATTO che, qualora vi fosse contestazione tra l'appaltatore ed il subappaltatore in merito alla quota parte del SAL maturato spettante al subappaltatore, questa stazione appaltante procederà a sospendere il pagamento della quota parte del SAL richiesta dal subappaltatore o comunque, se minore, della quota massima del SAL imputabile al subappaltatore così come stabilita dal Direttore dei Lavori (che svolge le funzioni di vigilanza sul subappalto previste dall'art. 7 comma 1 del DECRETO del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 49 del 7 marzo 2018), nell'attesa della definizione della controversia nei modi e nelle forme decisi dalle parti;

VISTO il Documento Unico Regolarità Contributiva Protocollo n° INAIL 25536441 della MO.GI. DI COSTRUZIONI S.R.L., avente validità fino al 05.05.2021;

VISTO il C.U.P. n. E62F17001120001;

VISTO il C.I.G. n. 834688750D;

VISTI il d.lgs. n. 50/2016 e il d.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per quanto in premessa:

- 1) Prendere atto dei contenuti di cui alla richiesta presentata dalla ditta PIPPONZI S.R.L. con sede a CIVITANOVA MARCHE (MC), via Saragat 21, P.IVA 00910740430, in forza del mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile conferito da tutte le imprese in associazione temporanea con l'atto costitutivo dell'ATI Registrato a Macerata il 23.09.2020 n. 7206 e in riferimento al contratto di appalto, ha inoltrato la richiesta di autorizzazione a subappaltare le opere ricomprese nella categoria prevalente OG1, consistenti nella esecuzione delle opere di carpenteria edile pari a circa il 67% della quantità contenuta nella voce di elenco prezzi n. "A.03.037.a", alla ditta MO.GI. DI COSTRUZIONI S.R.L. sede a Ponzano di Fermo (FM) C.da San Marco n. 13 cap 63845 P.Iva 01817560442, per un ammontare di **€ 4.000,00 oltre I.V.A** di legge, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 150,00;
- 2) Autorizzare la ditta appaltatrice PIPPONZI S.R.L., a subappaltare le opere come sopra specificato alla ditta subappaltatrice MO.GI. DI COSTRUZIONI S.R.L. sede a Ponzano di Fermo (FM), per un importo di subappalto pari ad **€ 4.000,00 oltre I.V.A.** di legge, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 150,00 e quindi entro l'ammontare del 40% del contratto di appalto stipulato, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'ulteriore rispetto della prescrizione di cui all'art. 105, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede l'applicazione, per i lavori subappaltati, degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;

- 3) Dare atto che, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nel cantiere di cui trattasi, fino ad un importo massimo di subappalto pari ad **€ 4.000,00 oltre I.V.A.**;
- 4) Dare atto che, qualora vi fosse contestazione tra l'appaltatore ed il subappaltatore in merito alla quota parte del SAL maturato spettante al subappaltatore, questa stazione appaltante procederà a sospendere il pagamento della quota parte del SAL richiesta dal subappaltatore o comunque, se minore, della quota massima del SAL imputabile al subappaltatore così come stabilita dal Direttore dei Lavori (che svolge le funzioni di vigilanza sul subappalto previste dall'art. 7 comma 1 del DECRETO del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 49 del 7 marzo 2018), nell'attesa della definizione della controversia nei modi e nelle forme decisi dalle parti;
- 5) Dare atto che la presente autorizzazione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo di tutti i controlli effettuati dalla stazione appaltante ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 art. 32 comma 12;
- 6) DARE ATTO che la copertura finanziaria totale dell'opera in questione, pari a complessivi **€ 799.832,00** è assicurata tramite i fondi di cui alla D.G.R. n. 195 del 25.02.2019, con cui la Regione Marche ha approvato le modifiche ed integrazioni alla DGR n.1754 del 17/12/2018, concernente "SISMA 2016. OCDPC 394/2016 - 408/2016 - 460/2017 - 489/2017. Progetto per la realizzazione di un polo integrato provvisorio nel territorio del Comune di Visso finalizzato alla continuità dei servizi sanitari, attività economiche e produttive, culto, sociali, aggregative e culturali, e dalla lettera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DIP/TERAG_SM/0003408 del 19.01.2018, con cui si approva il progetto in questione ai fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale per euro 7.793.815,87, opportunamente accantonati al cap. 2780/9 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio comunale 2021 in corso di redazione;
- 7) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale ma sarà ugualmente trasmesso all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 04-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal12-05-2021 al27-05-2021

Li 12-05-2021 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO